

D.g.r. 7 luglio 2025 - n. XII/4696

Assegnazione di contributi regionali agli enti gestori delle aree protette per indennizzare i danni da fauna selvatica nei parchi naturali e nelle riserve naturali ai sensi dell'art. 33 bis della l.r. 86/1983

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», e in particolare l'art. 33 bis che stabilisce che i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli e agli allevamenti zootecnici nel territorio compreso nei Parchi naturali e nelle riserve naturali sono indennizzati dall'ente gestore e che la Regione può erogare contributi agli enti stessi con piano di riparto nei limiti delle disponibilità di bilancio;
- la l.r. 17 novembre 2016 - n. 28 «Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio» e in particolare l'art. 9, comma 3 che dispone che «dal 1 gennaio 2017 i contributi regionali assegnati agli enti gestori di aree protette per gli indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica possono essere corrisposti a condizione che siano stati relazionati gli interventi per il contenimento della fauna selvatica anche in base alle previsioni di cui all'art. 41 della l.r. 26/93 e dell'art. 22, comma 6, della l. 394/91»;

Richiamati:

- il regime di aiuto «Misura regionale per la prevenzione e il ripristino dei danni da fauna protetta» approvato dalla Commissione europea con il n. SA.108876 (2023);
- la d.g.r. n. 883 dell'8 agosto 2023 «Misura regionale per la prevenzione e il ripristino dei danni da fauna protetta - Regime quadro SA.108876 (2023)» che ha recepito il regime di aiuto sopra menzionato registrato in SIAN con SIAN CAR n. 1010661;

Considerato che:

- la presenza di fauna selvatica protetta, se da un lato costituisce indice di equilibrio eco sistemico del territorio e rappresenta un elemento importante di valorizzazione ambientale, dall'altro può generare situazioni conflittuali con le attività antropiche, in particolare recando pregiudizio alle produzioni agricole, ai pascoli e agli allevamenti zootecnici;
- sono frequentemente segnalati agli enti gestori delle aree protette competenti danni alle produzioni agricole, arrecati da fauna selvatica protetta;
- sia necessario tutelare la fauna selvatica protetta e gli interessi economici degli agricoltori rispetto ai danni arrecati alle produzioni agricole in modo da evitare situazioni conflittuali;

Ritenuto, pertanto:

- di determinare una dotazione finanziaria complessiva di € 580.000,00 a favore degli enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali, al fine di indennizzare, ai proprietari o ai conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, i danni accertati nelle annualità 2023 e 2024 provocati dalla fauna selvatica protetta;
- che, nel caso in cui le risorse di cui al punto precedente non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute dagli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali, si procederà alla loro ripartizione tra gli enti proporzionalmente agli importi ammessi a finanziamento;
- che le agevolazioni del presente regime di aiuto (SA.108876) devono essere:
 - ai sensi dell'art. 33 bis, comma 1, della l.r. 86/83, comprovate da idonea documentazione che attesti il danno subito e il rispetto delle modalità definite dall'ente gestore per la prevenzione dei danni, coerentemente alle «Disposizioni per la concessione dei contributi alle PMI agricole per le opere di prevenzione e per gli indennizzi dei danni da fauna protetta» di cui all'allegato A della d.g.r. n. 883 dell'8 agosto 2023;
 - assegnate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea», nonché nel rispetto delle verifiche propedeutiche e dell'alimentazione dei pertinenti registri aiuti di Stato e in particolare:
 - la U.O. competente in materia di Regione Lombardia ha provveduto alla registrazione della presente misura

mediante l'acquisizione del SIANCAR n. 1010661;

- gli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, individuati dalla legge quali enti concedenti ed eroganti gli indennizzi, prima del perfezionamento degli atti di concessione ed erogazione, devono garantire le verifiche propedeutiche e l'alimentazione dei rispettivi registri degli aiuti di Stato e registrare in SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) i contributi acquisendo i SIANCOR, uno per ciascuna impresa agricola; tali codici devono essere riportati sugli atti di concessione;

Vista la l.r. 34/1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione e successive modifiche e integrazioni»;

Vista la l.r. 30 dicembre 2024, n. 23 «Bilancio di previsione 2025-2027»;

Verificata la disponibilità finanziaria sul Capitolo di bilancio 9.05.104.7784 «Trasferimenti agli enti gestori delle aree protette regionali per la gestione, la pianificazione e l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di aree naturali protette» dell'esercizio finanziario 2025;

Ritenuto, inoltre, di dare mandato al dirigente pro-tempore della competente Struttura Parchi e aree protette di adottare i provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Visto il Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura, approvato con d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023, e la declinazione dello stesso nel Pilastro 5 «Lombardia Green», Ambito 5.3 «Territorio connesso, attrattivo e resiliente per la qualità di vita dei cittadini», Obiettivo strategico 5.3.5 «Promuovere la valorizzazione del paesaggio e la salvaguardia della biodiversità»;

Visto l'art. 12 «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici» della l. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di determinare una dotazione finanziaria complessiva di € 580.000,00 a favore degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, per indennizzare, ai proprietari o ai conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, i danni accertati nelle annualità 2023 e 2024 provocati dalla fauna selvatica protetta;

2. che, nel caso in cui le risorse di cui al primo punto non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste che perverranno dagli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, si procederà alla loro ripartizione tra gli enti proporzionalmente agli importi ammessi a finanziamento;

3. che le agevolazioni del presente regime di aiuto (SA.108876) devono essere:

- ai sensi dell'art. 33 bis, comma 1, della l.r. 86/83, comprovate da idonea documentazione che attesti il danno subito e il rispetto delle modalità definite dall'ente gestore per la prevenzione dei danni, coerentemente alle «Disposizioni per la concessione dei contributi alle PMI agricole per le opere di prevenzione e per gli indennizzi dei danni da fauna protetta» di cui all'allegato A della d.g.r. n. 883 del 08 agosto 2023;
- assegnate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea», nonché nel rispetto delle verifiche propedeutiche e dell'alimentazione dei pertinenti registri aiuti di Stato e in particolare:
 - la U.O. competente in materia di Regione Lombardia ha provveduto alla registrazione della presente misura mediante l'acquisizione del SIANCAR n. 1010661;
 - gli enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali, individuati dalla legge quali enti concedenti ed eroganti gli indennizzi, prima del perfezionamento degli atti di concessione ed erogazione, devono garantire le verifiche propedeutiche e l'alimentazione dei rispettivi registri degli aiuti di Stato e registrare in SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) i contributi acquisendo i SIANCOR, uno per ciascuna impresa agricola; tali codici devono essere riportati sugli atti di concessione;

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 580.000,00 trova copertura finanziaria sul Capitolo di bilancio 9.05.104.7784 «Trasfe-

Serie Ordinaria n. 28 - Giovedì 10 luglio 2025

rimenti agli enti gestori delle aree protette regionali per la gestione, la pianificazione e l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di aree naturali protette» dell'esercizio finanziario 2025;

5. di dare mandato al dirigente pro-tempore della competente Struttura Parchi e aree protette di adottare i provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

6. di attestare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia (<http://www.regione.lombardia.it>).

Il segretario: Riccardo Perini